



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

AVVISO ESPLORATIVO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (artt. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016)

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE DELLE STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CELLE DI MACRA DENOMINATE “CENTRO PER IL TURISMO SOCIALE” E “ POSTO TAPPA – G.T.A.”

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- Premesso che il Comune di Celle di Macra, giusta determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 3 in data 03.02.2016 e successiva modifica n. 67 in data 15.12.2016, intende procedere all’affidamento in concessione della gestione delle strutture extra-alberghiere di proprietà comunale denominate “Centro per il turismo sociale” e “Posto Tappa G.T.A.” secondo il capitolato d’appalto approvato con con D.G.C. n.1 del 27/01/2016, mediante procedura negoziata di cui all’art.36 comma 2 let b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- Vista la Convenzione per la funzione di Centrale Unica di Committenza sottoscritta con il Comune di Celle di Macra in data 15/10/2015;
- Visto il capitolato d’appalto trasmesso dal Comune di Celle di Macra che prevede un canone di gestione a base di gara pari ad € 3.600,00/anno oltre all’IVA nella misura di legge ed una durata della Concessione pari a 5 anni;
- Richiamato l’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ritenuto pertanto di procedere attraverso procedura negoziata preceduta da indagine di mercato effettuata mediante la pubblicazione di avviso pubblicato sul profilo dell’ente per almeno quindici giorni e successivo invito di 5 o più operatori economici tra quelli che avranno manifestato interesse;
- Precisato che:
 - tale indagine conoscitiva, non vincolante per l’Ente, non costituisce procedura di affidamento concorsuale e non prevede alcuna graduatoria di merito o di attribuzione di punteggi;
 - la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a successiva presentazione di offerta;
 - la C.U.C. si riserva in ogni caso di sospendere, modificare o annullare la procedura concorsuale relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della concessione;
- Visti il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 (*parti vigenti*);

RENDE NOTO

in esecuzione delle citate determinazioni del Resp. del Servizio Tecnico del Comune di Celle di Macra, che è intenzione di questa CUC procedere all'appalto per l'affidamento in concessione del servizio di seguito descritto:

1. STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI CELLE DI MACRA (CN) – 12020 Borgata Chiesa, 1 – Tel 0171999190 Fax 0171999835 – e-mail segreteria@comune.celledimacra.cn.it – PEC celle.di.macra@cert.ruparpiemonte.it

per il tramite della

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA UNIONE MONTANA VALL MAIRA – Via Torretta, 9 – 12029 San Damiano Macra (CN) – Tel.0171900061 – Fax 0171900161 – e-mail: segreteria@unionemontanavallemaira.it, PEC unionevallemaira@pec.it

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DURATA E VALORE STIMATO

La procedura ha per oggetto la concessione della gestione delle strutture extra-alberghiere di proprietà del Comune di Celle di Macra denominate “**Centro per il turismo sociale**” e “**Posto Tappa G.T.A.**” site in Borgata Chiesa.

La concessione avrà la durata di **anni 5** (cinque) decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Il **canone di gestione a base di gara** è fissato in € **3.600,00 annui** oltre all’IVA nella misura di legge

Il **valore della concessione**, ai soli fini dell’appalto, è determinato convenzionalmente – ai sensi di quanto disposto dall’art. 167 D.Lgs 50/2016 – nella misura di **Euro 38.000,00** (trentottomila/00), con riferimento alla stima degli introiti derivanti dal pagamento degli utenti usufruenti dei servizi resi per la durata del contratto, con detrazione del canone di gestione da versare al comune; tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né da diritto a pretese di sorta da parte del Concessionario.

I contenuti del servizio ed ogni altra notizia risultano meglio specificati nel **Capitolato Speciale d’Appalto** e nella documentazione tecnica pubblicati sul sito internet www.valligranaemaira.it (Sezione Unione Montana Valle Maira – Centrale Unica di Committenza).

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, preceduta da avviso esplorativo per la manifestazione di interesse.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016, valutabile in base agli elementi di seguito specificati.

Offerta tecnica	max 80 punti
Offerta economica	max 20 punti
	max 100 punti

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (max 80 punti):

Proposta gestionale, con particolare riferimento ai servizi offerti (ristorazione e alloggio), ad eventuale i servizi aggiuntivi, alla tempistica di avvio dell’attività, al programma di apertura , alla promozione dei servizi offerti	max 30 punti
Forme di collaborazione che si intendono realizzare con altri soggetti	max 15 punti
Attività di promozione dell’ambiente e del territorio con iniziative di carattere culturale, educativo, gastronomico e sportivo consone al contesto territoriale	max 10 punti
Proposte di miglioramento della struttura	max 15 punti
Competenze nel settore	max 5 punti
Esperienza di gestione di strutture con servizio per disabili	max 5 punti

I soggetti invitati a partecipare alla gara dovranno formulare, oltre alla percentuale di rialzo sul canone a base di gara, anche un'offerta tecnica ovvero una relazione dettagliata di proposta gestionale redatta sulla base dei criteri di valutazione sopra esplicitati.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti di ordine generale:

non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) requisiti di idoneità professionale, di cui all'ex art. 39 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.:

iscrizione alla C.C.I.A.A. per il settore di attività adeguato al servizio in oggetto;

c) requisiti morali:

l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande é subordinato al possesso dei requisiti morali di cui alla L.R. 38/2006 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) e all'articolo 71, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)

d) requisiti di capacità tecnico-professionale:

per l'accesso e l'esercizio di un'attività commerciale nel settore alimentare o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate anche nei confronti di una cerchia determinata di persone, ai sensi dell'art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 "Attuazione della Direttiva servizi 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Inoltre, nonostante l'art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59/2010 non riconosca espressamente come requisito valido, l'essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di vendita nel settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, il Ministero dello sviluppo economico, nel parere n. 61559 del 31/05/2010, ha successivamente sostenuto che è da considerare in possesso del requisito professionale per l'esercizio delle attività di cui trattasi, chi sia stato iscritto al REC ai sensi della Legge 426/1971 "Disciplina del Commercio" o ai sensi della Legge 287/1991 "Attività di somministrazione di alimenti e bevande" e non ne sia stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi.

Il superamento dell'esame d'idoneità previsto per l'iscrizione al REC, senza la successiva iscrizione al registro medesimo, consente allo stesso modo di riconoscere i requisiti professionali richiesti dalla legge, secondo la norma regionale della legge n. 38/2006 s.m.i. e la risoluzione del MISE n. 77536 del 23/06/2010.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali sopra descritti devono essere posseduti dal titolare o legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Possono partecipare alla gara: imprenditori individuali, imprese (comprese le cooperative), associazioni temporanee.

I raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi devono precisare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando, rispettivamente, le parti del servizio e le quote di partecipazione assunte dai singoli soggetti associati.

E' fatto divieto di partecipare alla gara contemporaneamente sia in forma individuale sia in forma associata.

La mancanza dei requisiti sopra specificati comporterà l'esclusione dalla successiva gara.

6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in oggetto devono trasmettere l'istanza di manifestazione di interesse, utilizzando e compilando in ogni sua parte esclusivamente l'apposito **Modello A)** allegato al presente avviso.

L'istanza deve pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Unione Montana, a rischio dei concorrenti, per mezzo della posta o consegnato a mano o mediante posta certificata all'indirizzo unionevallemaira@pec.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16/01/2017, con l'avvertenza che non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di fatto di terzi, non risultino pervenute a destinazione entro il termine di scadenza.

Orario di apertura per la consegna a mano:

- (mattino) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Non verranno prese in considerazione le richieste di invito pervenute prima della pubblicazione del presente Avviso Pubblico.

Alla domanda di partecipazione non dovrà, a pena di esclusione, essere allegata alcuna offerta economica.

7. MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Sulla base delle istanze pervenute entro il termine stabilito al precedente punto 6), qualora le stesse siano in numero superiore a 5, sarà facoltà della stazione appaltante invitare tutti gli operatori che hanno presentato richiesta, ovvero procedere al **sorteggio pubblico**, a cura del RUP, di almeno **n. 5 (cinque) operatori economici**. Il sorteggio, se effettuato, è fin d'ora fissato per le **ore 15,00** del giorno **16/01/2017** presso la sede dell'Unione Montana Valle Maira, secondo le seguenti modalità:

- *in seduta riservata* si provvederà a numerare le istanze pervenute con numeri progressivi secondo l'ordine di arrivo al protocollo della Comunità Montana, in modo da identificarli in fase di sorteggio;
- *in seduta pubblica* verrà esposto l'elenco dei numeri progressivi associati ai numeri di protocollo, senza l'indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza e si procederà all'estrazione di n.5° più numeri;
- *in seduta riservata* verrà eseguita la verifica formale della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti ed autocertificati dai quindici concorrenti sorteggiati. In caso di riscontro positivo, le istanze corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza di presentazione delle offerte.

Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di annullare o posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet www.valligranaemaira.it (Sezione Unione Montana Valle Maira-Centrale Unica di Committenza), anche lo stesso giorno originariamente fissato, senza necessità di singola comunicazione ai soggetti che hanno aderito all'avviso, i quali, dovranno verificare sul sito l'eventuale presenza di avviso.

Sono ammessi alle operazioni di sorteggio i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ciascuna impresa partecipante, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti stessi.

Concluse le operazioni di gara, oltre alla graduatoria di gara, verrà pubblicato sul sito dell'Unione Montana l'elenco delle ditte non sorteggiate.

Nel caso in cui il numero di richieste pervenute, ritenute valide, sia inferiore a n.5, la C.U.C. si riserva di invitare, in ragione del valore della concessione inferiore a € 40.000,00, i soli soggetti che avranno manifestato interesse, procedendo eventualmente anche con affidamento diretto.

8. SOPRALLUOGO

Si evidenzia che nella successiva fase di gara sarà richiesto ai soggetti invitati a presentare offerta di effettuare sopralluogo con l'obbligo di allegare alla documentazione di offerta certificazione dell'ente appaltante attestante l'avvenuto sopralluogo da parte del legale rappresentante, pena la non ammissibilità alla gara.

Qualora il soggetto che intende inviare manifestazione di interesse fosse intenzionato a prendere visione dei luoghi già nella prima fase di candidatura di cui al presente avviso, deve contattare gli uffici comunali al n. 0171-999190 per fissare apposito appuntamento.

9. ALTRE INDICAZIONI

- La partecipazione alla selezione in argomento non costituisce prova del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti per l'aggiudicazione dei lavori in argomento che dovrà essere dichiarata ed accertata in occasione dello svolgimento della procedura negoziata.
- Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Centrale Unica di Committenza ed il Comune di Celle di Macra.
- Il **capitolato speciale d'appalto** e la **documentazione tecnica integrativa e relativa al servizio in oggetto** è visionabile presso la C.U.C. istituita presso l'Unione Montana Valle Maira nel normale orario di apertura degli uffici e pubblicata all'albo pretorio dell'Ente sul sito internet www.valligranaemaira.it (Sezione Unione Montana Valle Maira – Centrale Unica di Committenza).

NOTA BENE: SI EVIDENZIA che a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti pubblici – D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 –il Capitolato Speciale d'Appalto, ove in contrasto, è da intendersi automaticamente adattato alle disposizioni normative vigenti.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Sindaco del Comune di Celle di Macra – Ing. Antonio Garino: Tel 0171999190 - Fax 0171999835 – e-mail segreteria@comune.celledimacra.cn.it – PEC celle.di.macra@cert.ruparpiemonte.it
- Il Responsabile del procedimento di selezione è l'Arch. Valeria ABELLO, Responsabile della Centrale Unica di Committenza c/o l'Unione Montana Valle Maira: tel. 0171/900061 – fax 0171/900161 – e-mail tecnico.abello@unionemontanavallemaira.it – PEC unionevallemaira@pec.it

11. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di gara di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 al quale si rinvia.

12. PUBBLICITA'

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio Informatico dell'Unione Montana Valle Maira sul sito www.valligranaemaira.it (Sezione Unione Montana Valle Maira– Centrale Unica di Committenza).

San Damiano Macra, lì 30/12/2016

IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
f.to Arch. Valeria Abello

ALLEGATI:

- *Modello A - fac-simile istanza di manifestazione di interesse*
- *capitolato speciale d'appalto*
- *planimetrie locali*
- *estratti normativi di riferimento*

"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. Ordinario n. 75

Art. 71

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

(B.U. 4 gennaio 2007, n. 1)

Art. 1.

(Finalità e principi generali)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, stabilisce i principi e le norme generali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e persegue le seguenti finalità:
- a) la tutela della salute e della sicurezza del consumatore, la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti, nonché il miglioramento della qualità dell'offerta;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza e la libertà d'impresa;
 - c) l'incremento della qualità del mercato, al fine di realizzare le migliori condizioni di efficienza della rete;
 - d) lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per favorire la crescita dell'imprenditoria, nonché della qualità del lavoro e della formazione professionale degli operatori e dei dipendenti del settore;
 - e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico e ambientale;
 - f) la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica, con particolare riguardo alle produzioni tipiche della Regione Piemonte;
 - g) la maggiore accessibilità del servizio sul territorio e la valorizzazione delle attività di somministrazione in riferimento ad una più elevata qualità sociale dello stesso;
 - h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi negli ambiti urbani degradati e nelle aree rurali e montane;
 - i) una maggiore flessibilità nella regolazione del comparto;
 - l) la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e l'esercizio dell'attività.
2. La Regione Piemonte garantisce il rispetto del principio di sussidiarietà nell'attribuzione delle competenze istituzionali e la partecipazione delle componenti socio-economiche ai processi decisionali.

Art. 2.

(Definizioni ed ambito di applicazione della legge)

1. Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
2. La presente legge si applica altresì alle attività:
- a) di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore;
 - b) di somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico.
3. Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali le attività:
- a) di somministrazione effettuata negli agriturismi, disciplinata dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;
 - b) di somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, disciplinata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo);
 - c) di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere, disciplinata dalla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);
 - d) di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, disciplinata dalla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo, ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e dalle disposizioni regionali di attuazione;
 - e) di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 3.

(Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 6, in materia di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).
2. I rinvii effettuati dal d.p.r. 235/2001 alle disposizioni della legge 25 agosto 1991 n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 4.

(Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). ⁵¹

Art. 5

(Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

^{2=>}1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010. ^{<=2}
^{3-><3}

3. I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale ^{4=>}di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010 ^{<=4} e del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività di cui al comma 3, e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 9, della l.r. 28/1999. ^{5-><5}

^{6-><6}

^{7-><7}

^{8-><8}

8. Il possesso del requisito professionale di cui ^{9=>}al presente articolo ^{<=9} è valido anche ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

Art. 6.

(Disposizioni per i cittadini dei Paesi dell'Unione europea e non europei)

1. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'UE ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'UE, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della Direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

^{10=>}2. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. ^{<=10}

3. L'accertamento dei requisiti soggettivi, morali e professionali dei cittadini e delle società dei paesi non appartenenti all'UE è effettuato dal comune al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, sulla base delle normative internazionali vigenti.

4. Ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2.

Art. 7.

(Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 somministrano alimenti e bevande nei limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie.

3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.

4. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

5. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

6. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività effettivamente svolte nei limiti sanciti dalle norme igienico-sanitarie.

Art. 8.

(Criteri per l'insediamento delle attività)

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1, la Giunta regionale, sulla base di un monitoraggio del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sentita la competente commissione consiliare, adotta gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Il parere della commissione consiliare è reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di atto deliberativo.

2. La Giunta regionale adotta gli indirizzi regionali, entro il termine di mesi sei dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 27, comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), e sentite le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.

3. Gli indirizzi regionali tengono conto della vocazione territoriale, commerciale e turistica dei luoghi nei quali il servizio di somministrazione è reso al consumatore, al fine di preservare, sviluppare, potenziare e ricostituire il tessuto locale, con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 3 della l.r. 28/1999.

4. I comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività ^{11=>}entro dodici mesi ^{<=11} dall'entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.

5. I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura

di tali aree.

6. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

[12-><-12](#)

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti [13-><-13](#);

e) al domicilio del consumatore;

[14=>](#) f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;

[<=14](#)

[15-><-15](#)

h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;

i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;

j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;

k) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. Sono inoltre escluse dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le autorizzazioni temporanee, rilasciate ai sensi dell'articolo 10.

[16=>](#) 8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, nei casi indicati nel comma 6, le autorizzazioni sono sostituite dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo sostituito dall'articolo 49, comma 4 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. [<=16](#)

[17=>](#) 8 bis. Le parole "segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) " sostituiscono la parola "DIA " e la parola "denuncia " ovunque ricorrano nella presente legge. [<=17](#)

Art. 9

[\(18=>](#) *Funzioni amministrative degli enti locali* [<=18](#))

[19=>](#) 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010 come individuate ai sensi dell'articolo 8. [<=19](#)

[20=>](#) 1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto dell'articolo 31, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione). [<+20](#)

[21=>](#) 2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è soggetto al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e al rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4. [<=21](#)

[22-><-22](#) 3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

[23-><-23](#)

[24=>](#) 5. Nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 241/1990 e della l.r. 14/2014. [<=24](#)

[25=>](#) 5 bis. Per le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge le vicende giuridico amministrative relative all'esercizio dell'attività sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio. [<+25](#)

Art. 10

[\(26=>](#) *Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione* [<=26](#))

[27=>](#) 1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio, priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del d.lgs. 59/2010. [<=27](#)

[28-><-28](#)

[29=>](#) 3. L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce. [<=29](#)

4. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione [30=>](#) di cui al comma 1 [31-><-31](#) [<=30](#) si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.

5. [32=>](#) Per l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande [<=32](#) vige il divieto di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 11

[\(33=>](#) *Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale* [<=33](#))

[34=>](#)1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto a SCIA da presentare, in modalità esclusivamente telematica, allo SUAP competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge

241/1990. [<=34](#)

2. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso.

[35=>](#)3. Nella SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale sono indicati il periodo o i periodi nei quali è svolta l'attività. [<=35](#)

[36=>](#)4. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano tutte le disposizioni relative all'attività di somministrazione non avente durata temporale limitata. [<=36](#)

Art. 12.

(Ampliamento di superficie)

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a DIA, da effettuarsi al comune competente per territorio.

2. Nella denuncia di cui al comma 1 l'interessato dichiara di aver rispettato le norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

Art. 13.

(Subingresso)

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, il subentrante che non è in possesso dei requisiti professionali di cui all' articolo 5 può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve avvenire entro il termine di diciotto mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

3. Il subingresso è soggetto a DIA al comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 14

(Adempimenti regionali)

[37=>](#)1. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della delibera legislativa approvata in data 26 febbraio 2015, con proprio provvedimento la modulistica unica, in formato esclusivamente telematico, relativa alle autorizzazioni, alle SCIA e alle comunicazioni previste dalla presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione). [<=37](#)

Art. 15.

(Esercizio di attività accessorie)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:

- a) non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
- b) non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;
- c) vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

2. Sono fatte salve le seguenti disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):

- a) gli articoli 68, 69 e 80 per l'esercizio di spettacoli e intrattenimenti pubblici;
- b) l'articolo 86 per l'esercizio dei giochi leciti;
- c) l'articolo 110 per l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco negli esercizi pubblici.

(omissis.....)